

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma, 2-3 dicembre 1999

**IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DEI DIRIGENTI
COME STRUMENTO DI INNOVAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DELL' AZIONE
AMMINISTRATIVA IL CASO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA.**

A cura di:

Dr. Silvia PECCHIOLI

**Dirigente di U O C : "Controllo di
legittimità-Assistenza legale"**

Consiglio Regionale della Toscana

V. Cavour, 2

50100 – Firenze

Tel 055-2387571 Fax: 055 - 2387504

COMUNICAZIONE PER L'OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

relativa a

IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DEI DIRIGENTI
COME STRUMENTO DI INNOVAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DELL' AZIONE
AMMINISTRATIVA IL CASO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

1 ISTITUZIONE DEL CONTROLLO E DISCIPLINA

Dal 1 settembre 1997, nel Consiglio regionale della Toscana, è stato istituito il controllo di legittimità degli atti dei dirigenti. In un momento in cui tale tipo di controllo stava sfumando di centralità o veniva dichiarato inutile ed inadeguato rispetto al sorgente modello del controllo di *gestione* o, talvolta, addirittura, messo in contrapposizione con quello, nel nostro Consiglio regionale, è stata progettata e realizzata la collaborazione e la sinergia dei due tipi di controlli, raddoppiando ogni sforzo finalizzato al miglioramento dell'azione e del funzionamento dell'ente.

La legge regionale 7 novembre 1994, n.81, emanata in attuazione del D Lgs 3 febbraio 1993, n 29, aveva previsto il controllo di legittimità per i soli atti dei dirigenti della Giunta. Per gli atti dei dirigenti del Consiglio, fu colta allora l'occasione della revisione del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità (di seguito R I A C) per prevedere che gli atti dei dirigenti consiliari venissero sottoposti ad un controllo preventivo di legittimità svolto da un'unità organizzativa alle dirette dipendenze del Coordinatore. In assenza di problemi, tale unità avrebbe provveduto ad apporre il proprio visto su ciascun atto dirigenziale e da quella data sarebbe decorsa l'esecutività dell'atto. A fronte di dubbi di legittimità, questa avrebbe partecipato i propri rilievi al dirigente che aveva adottato l'atto e questi avrebbe potuto adeguarvisi o confermare il proprio decreto. Nel secondo caso, l'atto avrebbe comunque conseguito un visto, ma ne sarebbe stata data specifica comunicazione al Coordinatore.

Quest'anno, la legge regionale n 81/94 è stata modificata in recepimento del D Lgs 80/98 che ha innovato il D Lgs 29/93 ed il controllo di legittimità per gli atti dei dirigenti del Consiglio è stato previsto per legge, così come per quelli della Giunta, rinviandone poi la definizione delle procedure attuative ad atti deliberativi, rispettivamente, dell'Ufficio di Presidenza consiliare e della Giunta. La disciplina adottata dall'U P ed in vigore dal 1 ottobre 1999 ricalca, per lo più, la previgente

rimarcando però in modo esplicito la funzione di consulenza e di collaborazione con le strutture redigenti gli atti

2. L'UFFICIO

Su questa disciplina è dunque organizzato l'ufficio. una struttura snella e specializzata, composta dalla sola figura dirigenziale (adiuvata dal personale esecutivo del Coordinatore, per le funzioni di segreteria) In adempimento al disposto di legge è stata emanata la disciplina procedurale attuativa del controllo ed è stato elaborato un **frontespizio-tipo** di decreto dirigenziale, studiato appositamente per permettere un'agile cognizione anche esterna dei dati essenziali dell'atto stesso e delle fasi procedurali di questo (adozione, controllo contabile, controllo di legittimità, visto ed invio al dirigente che adotta l'atto, all'Archivio, alla struttura competente in materia di bilancio e alla Commissione di controllo) E' stato anche progettato e predisposto un **data-base** che consente, per ogni atto adottato ed inviato al controllo la *registrazione*.

-*"in ingresso"*, di numero, data di adozione, data di arrivo, oggetto, dirigente, controllo contabile (se atto di impegno)

- *"in uscita"*, del VISTO conseguito, ovvero

- 1 VISTO (1), per esito favorevole del controllo, oppure
- 2 VISTO (2), a seguito di rilievi e di chiarimenti o controdeduzioni da parte del dirigente che ha adottato il decreto, e infine
- 3 VISTO (3), a seguito di rilievi e di conferma dell'atto medesimo

A fini di trasparenza della procedura e di controllo dei tempi, viene operata anche l'annotazione di ogni data relativa alle possibili ed eventuali comunicazioni tra la struttura di controllo ed il dirigente che ha adottato l'atto, o tra la struttura di controllo ed il Coordinatore. Simile annotazione nel data-base è prevista per il ritiro del decreto. Per ogni atto è redatta una **scheda** che riporta, in tempo reale, fasi e tempi dell'istruttoria dell'atto. Le schede vengono quindi raccolte, semestralmente, in fascicoli di pratica consultazione archivistica.

3 II CONTROLLO

Il controllo di legittimità è stato effettuato, nel 1997, ovvero nei primi quattro mesi di attività della struttura, su **171** atti dirigenziali. Nel 1998 i decreti sottoposti a controllo sono stati **418**. Alla metà del dicembre 1999, siamo a circa **400** atti.

I tempi previsti per l'espletamento del controllo nella precedente procedura erano di sette giorni. Con la nuova sono stati ridotti a cinque. Nel 1998, tuttavia, è

stata tenuta una media assai più contratta. 1,54 giorni , in un vero e proprio sforzo di efficienza in ragione della miglior funzionalità della pubblica amministrazione

I rilievi (quando inevitabili ed inerenti a problemi irrisolvibili per via informale) vengono, comunque anch'essi redatti ed inviati velocemente, per consentire, anche nel caso di atto sottoposto ad eccezioni, la predisposizione delle controdeduzioni ed il rapido conseguimento dell'esecutività dell'atto (a seguito di apposizione dei Visti (2) o (3))

Le percentuali dei rilievi si aggirano intorno al 13-14 % . Date le competenze istituzionali consiliari che non prevedono l'esercizio di funzioni amministrative, tali rilievi interessano, per la quasi totalità, i decreti connessi all'attività contrattuale dell'ente. Questi e sono quasi la metà degli atti sottoposti a controllo e che risultano eccepiti, in media, al 25%

La posizione *interna* all'amministrazione del controllo, la particolare specificità per materia degli atti sottoposti alla verifica di legittimità (appalti di forniture, servizi e lavori), le possibilità offerte dal monitoraggio informatico, hanno, a questo punto, invitato ad approfondimenti nella prospettiva di analisi e di studio. Gli atti sono stati seguiti, dopo la fase del controllo sul singolo decreto, nel loro susseguirsi, succedersi e concatenarsi. E' stato dunque possibile guardare all'andamento degli atti e, studiare l'*attività* svolta in determinati settori, per studiare ipotesi di razionalizzazione ed ottimizzazioni dell'efficienza.

Effettuata la verifica di ogni singolo atto, ne viene, allora, successivamente, registrata una serie di informazioni e di elementi finalizzata a.

- l'effettuazione, come detto, di un controllo di legittimità anche di *medio e lungo periodo*, per garantire il rispetto della normativa vigente, per esempio, in materia di appalti (frazionamento dei contratti),
- la raccolta di elementi in grado di guidare la programmazione di alcuni spaccati dell'attività amministrativa (es.. Programma degli appalti, Programma di formazione professionale, ecc),
- il monitoraggio di dati ed informazioni sul funzionamento dell'organizzazione, utilizzabili, tra l'altro, anche dal controllo di gestione (es numero degli atti adottati dai dirigenti, tempi tra adozione ed efficacia dell'atto, ecc);
- la realizzazione di un controllo sull'*attività* amministrativa svolta, in seno all'ente, da parte della dirigenza (ovviamente quella che, per lo svolgimento della propria attività è tenuta, tra l'altro, all'adozione di atti), effettuando oltre alle verifiche sul singolo atto, per gli spaccati e nei settori in cui ha senso, studi e controlli realizzabili solo sull'andamento e nella successione degli *atti* medesimi

L'attività del controllo, oltreché mediante le note relative ai singoli atti, viene quindi relazionata in **RAPPORTI** semestrali di sintesi. Questi riportano alcuni dati analitici quali

- **ELENCO** decreti dirigenziali per arrivo ed esito (VISTO o, eventualmente, ritiro),
- decreti dirigenziali *VISTATI*, suddivisi per tipologia di visto,
- decreti dirigenziali *ESITATI*, suddivisi per dirigente e tipologia di visto o ritiro,
- decreti con RILIEVI di legittimità ed esito relativo,
- decreti interessati da *ritiro* ,
- decreti *non vistati*,
- decreti adottati nell'intero anno da parte di ogni dirigente;
- tempi intercorrenti tra adozione dell'atto/ arrivo al controllo/ apposizione del visto,

ed offrono un quadro di insieme e di andamento dell'azione desumibile dagli atti dei dirigenti dell'ente e spunti di riflessione su alcuni nodi problematici non altrimenti riscontrabili, quanto meno in termini così strettamente oggettivi

Da tali rapporti, per esempio, è emerso che le problematiche maggiormente rilevate hanno riguardavano atti adottati in difformità, totale o parziale, dalle previsioni del Programma degli appalti, rinnovi o proroghe di contratti, immotivati affidamenti a trattativa privata, questioni su capitolati speciali, procedimenti di gara, ecc

Si è tentato allora un passo in più. Attraverso un nuovo studio di **IMPLEMENTAZIONE** del DATA-BASE è stato possibile recentemente impostare, a fini di controllo di legittimità di medio/lungo periodo il monitoraggio di ogni singolo atto connesso all'attività contrattuale relativo ai seguenti dati

- materia interessata dall'oggetto del contratto
- tipologia di contratto
- procedura di scelta del contraente con particolari approfondimenti inerenti alle ipotesi previste per la trattativa privata
- durata del contratto
- coerenza con il Programma degli appalti
- importo del contratto
- aggiudicazione a precedente fornitore o comunque a fornitore segnalato dall'Amministrazione

I dati emersi da questa attività possono ritenersi assolutamente significativi per lo studio di ipotesi di miglioramento dell'azione, in un settore così delicato, sia per il funzionamento che per l'immagine dell'ente e, probabilmente utilizzabili, anche per altri approcci, quali ad esempio, il controllo di gestione

4 CONCLUSIONI.

Come desumibile da quanto finora detto, il controllo di legittimità introdotto in Consiglio regionale ha caratteristiche particolari. È un controllo interno e, come tale, non limita l'autonomia dell'ente né ha una connotazione sanzionatoria, ma è proteso a migliorare la qualità dell'azione amministrativa che si esprime negli atti di gestione di competenza dirigenziale. Il fine della funzione è ovviamente quello di far divenire esecutivi atti il più possibile conformi e rispettosi della disciplina vigente e di principi fondamentali dell'ordinamento statale e/o comunitario come la parità di trattamento, la libera concorrenza, l'apertura al mercato, la trasparenza dell'azione amministrativa.

Nel rispetto degli indirizzi del capo dell'amministrazione ha però studiato questioni e studiato metodi per consentire monitoraggi e controlli degli atti non solo immediati ma anche di medio/lungo periodo, nel tentativo di attivare, o collaborare, con processi di semplificazione ed ottimizzazione dell'azione amministrativa.

Istituito in Consiglio regionale in un momento di forte contestazione sull'utilità dei controlli di tipo classico, considerati quasi *antistorici* in una prospettiva di verifica della efficienza dell'amministrazione solo per risultati, il controllo di legittimità, si è calato nell'organizzazione, come strumento (non sempre amato) di innovazione e di miglioramento dell'azione di un'organizzazione amministrativa, promuovendone razionalizzazioni e cambiamenti.

Ciò che è stato possibile riscontrare nello svolgimento dell'attività e che occorre evidenziare è che la violazione delle regole formali predisposte, per esempio, a tutela della libera concorrenza o della parità di trattamento, non è *solo*, se così si può dire, ILLEGITTIMITA', ma equivale, contrariamente a quanto tanto spesso si sostiene, ad INEFFICIENZA, INCAPACITA' A CORRISPONDERE SERVIZI, RALLENTAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, MAGGIORAZIONE DI COSTI (in termini di risorse sia finanziarie che umane se si pensa al personale impiegato in una pletora di procedimenti amministrativi, all'allungamento dei tempi per l'ottenimento di servizi aggiuntivi e connessi, alle spese di contenzioso, ecc).

Il D Lgs 296/98 sembra ora reintrodurre la necessità della verifica di legittimità, anche se con norme di ancora controversa interpretazione.

L'esperienza toscana si colloca in questo quadro ed offre il proprio contributo al dibattito sui controlli interni poggiando elementi di valutazione e conoscenza tesi ad evidenziarne pregi e difetti. Forse, in futuro, in un'organizzazione amministrativa *matura*, professionalmente preparata e con forte "senso del ruolo" ed interiorizzazione dei valori etici a questo connessi, non sarà più necessario alcun controllo di tale tipo, perché sarà scontato ed interiorizzato in ognuno degli agenti della p a che adottano gli atti, il principio dell'agire nel pieno e sostanziale rispetto della legge. Attualmente, di

fatto, questo non sempre avviene, a scapito ed in violazione dei principi fondamentali dell'azione amministrativa. La legge 7 agosto 1990, n. 241 prima e le riforme Bassanini più di recente, ci hanno richiamato ad un rapporto diverso con i cittadini. Ancora occorre un servizio interno che lo ricordi a chi, premuto da circostanze e difficoltà quotidiane, può talvolta sentirsi sollecitato a scegliere, per la soluzione di problemi contingenti, apparenti scorciatoie, a svantaggio ed in contrasto con interessi di più lungo periodo.

Il controllo interno degli atti, tuttavia, per essere efficiente e funzionale dovrebbe, a nostro avviso

- essere effettuato da un organo interno all'organizzazione che offra al contempo supporto e sostegno, al bisogno, nella formazione degli atti. Non strumento censorio, bensì collaborativo, proteso all'obiettivo comune del miglioramento dell'azione amministrativa;
- riconoscere, oltreché i vizi dei singoli atti, via via sottoposti al suo esame, il reiterarsi di problemi e difetti riscontrabili nel ripetersi degli atti, ovvero nell'azione dei vari settori amministrativi, al fine di collaborare all'individuazione di strumenti di correzione di questa e ad una corretta e sistematica applicazione della disciplina normativa vigente nei vari settori,
- agire in termini preventivi, di speditezza e di competenza;
- essere legittimato e sostenuto dall'autorità

Controllo di legittimità, dunque, per capire l'azione e

- per migliorare l'efficienza ed il funzionamento dell'ente, all'interno e non in contrasto con il processo di rinnovamento amministrativo ed i connessi progetti di riorganizzazione della struttura,
- condizione <<necessaria ma non sufficiente>> per rispondere alle sempre rinnovate richieste di adeguamento del sistema amministrativo alle esigenze sociali,
- strumento moderno ed attuale, anziché antistorico, di garanzia e tutela sia del cittadino che della pubblica amministrazione

Questo il senso del nostro lavoro e della nostra esperienza

Dr Silvia Pecchioli

dirigenziale ed un esperto scelto dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

4. Il Comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di elezione del componente dirigente e le modalità di funzionamento del Comitato stesso.

6. Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato dei garanti è fatto fronte con le disponibilità del Cap. 00720 del bilancio regionale.

Titolo V I CONTROLLI

X Art. 25 I controlli

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio predispongono un sistema di controlli sul funzionamento delle strutture di rispettiva competenza.

2. Il sistema di controlli, operante anche ai fini del rilevamento delle responsabilità di cui ai precedenti articoli, consta:

a) del controllo di gestione, concernente l'efficienza di impiego delle risorse e la coerenza dei risultati in rapporto agli obiettivi prefissati;

b) del controllo ispettivo, concernente la legalità dell'azione amministrativa e l'osservanza delle norme finanziarie, contabili, patrimoniali, sul funzionamento della struttura operativa e sul personale;

c) del controllo interno sugli atti, concernente il riscontro di legittimità e di regolarità contabile e amministrativa.

Art. 26 I controlli di gestione

1. I controlli di gestione assumono a riferimento le singole strutture e articolazioni organizzative e sono attivati dai coordinatori o responsabili d'ufficio per le strutture cui sono preposti, nonché per le materie di competenza di queste.

2. Un'apposita struttura (51), definisce (51) le modalità, i contenuti generali e le metodologie dei controlli di gestione.

3. La struttura di cui al comma precedente, in rapporto con la Giunta regionale e il Comitato tecnico della programmazione, coordina le informazioni e compie le opportune verifiche in ordine ai controlli di gestione di cui al primo comma.

4. Il Consiglio regionale disciplina con proprio regolamento interno il controllo di gestione sulle attività della struttura organizzativa di sua pertinenza. (52)

Art 27

Il controllo ispettivo

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio, per le strutture di rispettiva competenza, dispongono forme di controllo ispettivo interno, in via stabile o per particolari circostanze.

2. Per i relativi adempimenti, ci si può avvalere di strutture o posizioni individuali costituite ai sensi degli artt. 4 e 6

3. Forme di controllo ispettivo possono inoltre essere autonomamente disposte, rispettivamente per le strutture di cui agli artt. 3 e 4 e per le articolazioni organizzative ad esse interne, dai coordinatori e dai dirigenti responsabili delle strutture stesse.

4. Determinate strutture interne, nell'ambito delle materie di loro competenza, possono svolgere, su richiesta del Comitato tecnico della programmazione, controlli di natura ispettiva riguardanti l'intero centro direzionale e gli uffici di cui all'art. 7.

X Art. 28

Il controllo interno degli atti

1. Gli atti amministrativi e di diritto privato assunti dai dirigenti regionali ai sensi della presente legge, nell'ambito del centro direzionale, sono sottoposti alle procedure di controllo determinate con deliberazione della Giunta regionale. Gli atti assunti nell'ambito del Consiglio regionale sono sottoposti alle procedure di controllo determinate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza (53) (54)

2. (55)

3. (55)

4. (55 a)

5. (55 a)

6. Gli atti amministrativi e di diritto privato di competenza della Giunta regionale sono preventivamente sottoposti al visto di regolarità contabile del dipartimento competente in materia di bilancio e di contabilità sotto il profilo della corretta imputazione al bilancio e dell'idoneità della documentazione a corredo, nonché alla verifica di legittimità da parte [della segreteria della Giunta] (55 b) (56)

7. Le proposte di legge e le proposte di regolamento ad iniziativa della Giunta regionale sono sottoposte alle seguenti procedure di verifica preventiva

a) è richiesto il parere, per i profili di rispettiva competenza, delle individuate strutture dei dipartimenti competenti in materia di affari legislativi, organizzazione e personale, programmazione,

b) è richiesto il visto, ai fini della verifica della copertura finanziaria, della individuata struttura del dipartimento competente in materia di finanze e bilancio. (56)

colo alla trasparenza nelle informazioni al consumatore circa la composizione, l'origine e la provenienza dei prodotti alimentari";

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a portare questo problema all'attenzione della Conferenza Stato Regioni:

- affinché il Governo Italiano intervenga in sede di Unione Europea per modificare questa direttiva prima della prevista approvazione alla fine di ottobre;

- affinché sia reso vincolante per tutti gli Stati membri che sul miele venga apposta l'etichetta che precisi oltre le qualità organolettiche, il luogo di produzione e di confezione nonché la data di scadenza del prodotto;

- affinché il settore dell'apicoltura anche per le materie trattate dalla direttiva in sede di Unione Europea sia ricondotto dalla DG3 Industria a quello della DG6 Agricoltura;

- affinché la commissione U.E. dia finalmente esito alla richiesta italiana di riconoscimento dell'attestato di specificità "miele vergine integrale".

La Presente mozione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Mozione approvata dal Consiglio Regionale della Toscana nella seduta del 22 settembre 1999 sul piano regionale per l'occupazione.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

Ascoltata la relazione della Giunta sulla situazione occupazionale nella regione e sulle politiche del lavoro adottate, valuta positivamente il complesso delle iniziative intraprese dal governo regionale in quanto compatibili con le problematiche occupazionali emergenti nelle varie aree ed in particolare quelle rivolte ai giovani e alle donne, che rispondono al programma della Giunta presentato all'inizio di legislatura e oggetto di accordo con le parti sociali nel Patto per l'occupazione e lo sviluppo sottoscritto nel settembre 1996;

evidenziate le nuove possibilità occupazionali che, anche grazie ai sette Patti Territoriali, si presenteranno in Toscana;

evidenziato lo stato di avanzata attuazione della riforma Bassanini nel settore delle politiche per l'impiego, nonostante il ritardo con il quale il Ministero del lavoro sta procedendo alla emanazione degli atti necessari all'avvio del nuovo sistema di collocamento, e assume con soddisfazione l'impegno di rispettare da parte della Giunta regionale e delle Province i tempi previsti dalla legge

In particolare il Consiglio Regionale valutata positivamente l'impegno della Giunta a realizzare nel dicembre di quest'anno la prima Conferenza regionale sull'occupazione femminile secondo le indicazioni emanate a suo tempo dal Consiglio stesso;

IL CONSIGLIO REGIONALE

esprime approvazione per il Piano regionale per l'occupazione illustrato e redatto secondo lo schema previsto dalla Commissione dell'Unione Europea per gli stati nazionali e che la Toscana ha adottato, adeguandosi in tal senso ad un quadro di regole e di indirizzi di livello europeo. Questo atto fa emergere con chiarezza l'impegno fondamentale di coordinare e rendere compatibili con i vari obiettivi tutte le politiche riguardanti il lavoro, la formazione professionale, l'istruzione e le politiche sociali, il tutto in un quadro di governo delle risorse fortemente improntato alla concertazione con le parti sociali e al rapporto privilegiato con le istituzioni locali, senza escludere tutti quei soggetti privati in grado di contribuire alla realizzazione di comuni programmi di sviluppo economico e occupazionale necessari al superamento delle difficoltà presenti in alcune aree della regione.

La Presente mozione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

- Comunicati Ufficio di Presidenza

Disciplinare sull'adozione e sul controllo degli atti dei dirigenti del Consiglio regionale.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la legge regionale 14 aprile 1999, n. 20 che, in recepimento del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" modifica la legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni,

Richiamato, in particolare, l'art. 15 della suddetta L.R. n. 20/99, ove si dispone che le procedure relative al controllo degli atti amministrativi e di diritto privato adottati dai dirigenti del Consiglio regionale sono determinate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza;

Considerata l'opportunità di procedere, con tale deliberazione, all'adozione di una disciplina

organica che razionalizzi e riunifichi in un unico testo normativo le disposizioni relative al controllo degli atti dei dirigenti del Consiglio contenute nell'art. 46 del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità, approvato in data 1 luglio 1997, e nella Circolare emanata dal Coordinatore, in attuazione di questo, il 18 settembre 1997 (Prot. 1414/2.101.3/A),

Visto il testo del disciplinare contraddistinto come Allegato (A),

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare il Disciplinare sull'adozione e sul controllo degli atti dei Dirigenti del Consiglio Regionale, Allegato (A) della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di determinare che, in sostituzione delle disposizioni di cui all'art. 46 del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità, approvato dal Consiglio in data 1 luglio 1997, e della Circolare del Coordinatore del 18 settembre 1997 (Prot. 1414/2.101.3 /A), vi sia data applicazione dal 1 ottobre 1999.

Il presente provvedimento - soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. b), della L.R. 9/95 - è pubblicato per intero, unitamente all'Allegato (A), sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 18/96.

Il Presidente
Angelo Passaleva

Il Segretario
Giancarlo Tonerini

ALLEGATO A

Disciplinare sull'adozione e sul controllo degli atti dei Dirigenti del Consiglio Regionale

Art. 1

Competenza nell'adozione degli atti

1. Gli atti amministrativi e di diritto privato sono adottati dai dirigenti del Consiglio regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze dirigenziali e nel quadro degli indirizzi dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 2

Controllo contabile. termini

1. Gli atti contenenti impegno di spesa sono sottoposti, da parte dei dirigenti, al visto di rego-

larità contabile di cui all'art. 12, comma 2, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità (in seguito: R.I.A.C.).

2. Il visto di cui al comma 1 è apposto, da parte della struttura competente in materia di bilancio e contabilità, di norma, entro 2 giorni lavorativi dalla data di arrivo alla medesima.

Art. 3

Controllo preventivo di legittimità

1. Tutti gli atti adottati dai dirigenti sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità. Gli atti che contengono impegno di spesa sono sottoposti alla verifica di legittimità se muniti del visto contabile di cui all'art. 12, comma 2, del R.I.A.C.

2. Il controllo di legittimità è effettuato da parte di apposita struttura organizzativa alle dirette dipendenze del Coordinatore. In caso di assenza temporanea del dirigente responsabile della struttura, il controllo di legittimità degli atti è svolto dal Coordinatore stesso o da altro dirigente da questi incaricato

3. Gli atti dei dirigenti sono definitivi e divengono esecutivi dalla data di apposizione del visto da parte della struttura di cui al comma 2.

4. Le note di liquidazione, conseguenti agli atti di impegno, sono sottoposte solo al controllo contabile, ai sensi all'art. 13, comma 3, del R.I.A.C

Art. 4

Invio degli atti al Coordinatore ed al controllo di legittimità

1. L'atto, adottato e sottoscritto dal dirigente, dopo il controllo contabile, se atto di impegno, è inviato, in originale ed in copia, con i relativi allegati, al Coordinatore che, verificatane la competente adozione e la coerenza con gli obiettivi assegnati, lo inoltra alla struttura organizzativa preposta al controllo di legittimità di cui all'art. 3, comma 2.

2. L'atto viene registrato, mediante annotazione di numero, data di adozione, oggetto, dirigente che lo adotta, struttura organizzativa, data di arrivo al controllo.

3. L'atto contenente impegno di spesa, privo del visto di cui all'art. 12, comma 2 del R.I.A.C., non è ricevibile

Art. 5

Controllo di legittimità: termini

1. La struttura organizzativa effettua il controllo di legittimità, di norma, entro 5 giorni lavorativi dalla data di arrivo dell'atto.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere interrotto, per una sola volta, dalla comunicazione di eventuali rilievi, da parte della struttura di controllo, al dirigente che ha adottato l'atto. Il

controllo sulle eventuali controdeduzioni è effettuato, di norma, entro 3 giorni.

3. La decorrenza del termine non dà luogo, comunque, a silenzio-assenso.

Art. 6

Esito favorevole del controllo

1. La struttura organizzativa, effettuata la verifica di legittimità, appone il proprio visto sul frontespizio dell'atto, registrandone la data.

2. L'atto vistato è inviato al dirigente e, se trattasi di atto contenente impegno di spesa, alla Commissione di controllo di cui all'art. 54 dello Statuto ed alla struttura competente in materia di contabilità e bilancio.

Art. 7
Rilievi

1. La eventuale nota contenente i rilievi è inviata, dalla struttura di controllo, al dirigente che ha adottato l'atto e, per conoscenza, al Coordinatore.

2. Se il dirigente condivide i rilievi formulati, modifica od integra, in coerenza, l'atto e lo invia alla struttura di controllo che, verificatane la legittimità, vista l'atto: "a seguito di controdeduzioni".

3. Qualora invece il dirigente intenda emanare l'atto senza apportarvi modifiche, sotto la sua sola responsabilità, lo conferma e ne dà comunicazione alla struttura di controllo che lo vista e provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, informandone il Coordinatore.

4. Se il dirigente decide il ritiro dell'atto, ne dà comunicazione alla struttura di controllo.

5. Nel caso di errori materiali o di mere irregolarità formali, la richiesta di correzione dell'atto può avvenire anche in via informale al fine di consentire la pronta sostituzione della documentazione prodotta, senza aggravio procedimentale. Qualora, tuttavia, non venga provveduto in breve alle correzioni, la struttura di controllo procede a richiesta scritta.

Art. 8

Consulenza e collaborazione del controllo

1. I dirigenti, sia nella fase della preparazione degli atti, sia nella predisposizione delle controdeduzioni ai rilievi, possono avvalersi della collaborazione della struttura di controllo, fermo restando che le definitive determinazioni sono rimesse all'esclusiva competenza delle strutture dirigenziali che hanno attivato la collaborazione.

Art. 9

Conservazione e custodia

1. L'originale dell'atto, dopo la registrazione del visto del responsabile della struttura di controllo, è trasmesso all'Archivio del Consiglio, a fini di conservazione e custodia.

Art. 10

Informazione sugli atti dei dirigenti

1. A fini di adeguata informazione e conoscenza, la struttura di controllo trasmette mensilmente l'elenco degli atti vistati al Coordinatore che provvede a darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

GIUNTA REGIONALE - Decisioni

DECISIONE 20 settembre 1999, n. 4

Delib. n. 12 del 7 luglio 1999, del C.D.A. dell'Azienda Regionale D.S.U. di Firenze "Variazione al bilancio di previsione 1999". Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECIDE

1. di approvare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Firenze adottata il 7 luglio 1999 con n. 12 e recante: "Variazione al Bilancio di Previsione 1999";

2. il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 18/96.

Segreteria della Giunta
Il Coordinatore
Valerio Pelini

SEZIONE IV

ATTI DEGLI ENTI LOCALI - Deliberazioni

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

DELIBERAZIONE C.C. 16 settembre 1999, n. 123

Variante al P.R.G.C. vigente per la realizzazione di un'area di laminazione idraulica in località San Donnino di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Area Fiorentina. Presa d'atto che non sono pervenute osservazioni e approvazione ai sensi del 6° comma dell'art. 40 L.R. n. 5/95.

Omissis